

CIRCOLARE N. 02/2011

Gent.mi Clienti
Loro sedi

Oggetto: novità fiscali

Con la presente illustro le principali novità fiscali:

1) Elenchi clienti fornitori.

Al fine di contrastare l'evasione fiscale e le frodi in materia Iva il DL 78/2010 ha introdotto l'obbligo di comunicare telematicamente **entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento** una comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva, che di fatto reintroduce gli elenchi clienti-fornitori.

I soggetti obbligati alla comunicazione sono **tutti i soggetti passivi** ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i quali devono comunicare tutte le operazioni rilevanti ai fini Iva (imponibili, non imponibili, esenti):

- **le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese;**
- **gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi ricevute;**

il cui corrispettivo complessivo è pari o superiore:

- ad **euro 3.000 al netto dell'Iva se l'operazione è documentata da fattura** (obbligo in vigore dall'1/1/2011);
- ad **euro 3.600 al lordo dell'Iva se l'operazione è documentata da scontrino / ricevuta fiscale** (obbligo in vigore dall'1/5/2011).

Tale obbligo riguarda anche le operazioni poste in essere nei confronti di soggetti "privati" e per le operazioni documentate da scontrino / ricevuta fiscale il committente / acquirente deve fornire i propri dati (C.F. / P.IVA).

Sono, invece, escluse dalla comunicazione le importazioni, le esportazioni e le operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. black list.

Limitatamente al **2010** la comunicazione va effettuata entro il 31/10/2011 esclusivamente con riferimento alle **operazioni documentate da fattura il cui corrispettivo è pari o superiore ad euro 25.000.**

In caso di omessa / incompleta / non veritiera comunicazione è applicabile una **sanzione da euro 258 a euro 2.065.**

2) Aumento sanzioni ridotte per il ravvedimento operoso.

La Finanziaria 2011 ha modificato, in senso sfavorevole per il contribuente, le riduzioni delle sanzioni applicabili per ciascuna ipotesi di ravvedimento.

UMBERTO GIUPPONI
Dottore Commercialista

Quindi per le violazioni commesse **a decorrere dall'1/2/2011:**

- **omesso insufficiente versamento** (ravvedimento entro 30 giorni): riduzione sanzione previgente 1/12, nuova **misura riduzione sanzione 1/10**;
- **mancata presentazione F24 a zero** (ravvedimento entro la presentazione della dichiarazione dell'anno in cui è commessa la violazione): riduzione sanzione previgente 1/10, nuova **misura riduzione sanzione 1/8**;
- **omessa presentazione della dichiarazione** (ravvedimento entro 90 giorni): riduzione sanzione previgente 1/12, nuova **misura riduzione sanzione 1/10**;
- **dichiarazione irregolare** (ravvedimento entro la presentazione della dichiarazione successiva): riduzione sanzione previgente 1/10, nuova **misura riduzione sanzione 1/8**;
- **dichiarazione infedele, omessa fatturazione, omessa registrazione, indebita detrazione Iva** (ravvedimento entro presentazione dichiarazione dell'anno in cui è commessa la violazione): sanzione previgente 10% con un minimo di euro 51 (1/10), nuova **misura sanzione 12,5% con un minimo di euro 64 (1/8)**.

3) Aumento delle sanzioni ridotte per gli istituti deflativi del contenzioso.

Come già illustrato per il ravvedimento operoso, la Finanziaria 2011 ha modificato, in senso sfavorevole per il contribuente, la misura delle sanzioni ridotte applicabile agli **atti definibili emessi dall'1/2/2011:**

- accertamento con adesione: la sanzione passa da 1/4 a 1/3 del minimo;
- adesione ai pvc: la sanzione passa da 1/8 a 1/6 del minimo;
- adesione agli inviti al contraddittorio: la sanzione passa da 1/8 a 1/6 del minimo;
- definizione agevolata sanzioni: la riduzione delle sanzioni passa da 1/4 a 1/3 della sanzione irrogata.

4) Interessi legali.

La misura del saggio degli **interessi legali applicabile dall'1/1/2011 è fissata all'1,5%**, ricordo che per il 2010 tale misura era dell'1%.

Mi è gradita l'occasione per porgere i miei più cordiali saluti.

Bergamo, 19 gennaio 2011

Dott. Umberto Giupponi